

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 11 ottobre 1890, *Pres. SPAVENTA P., Est. GIORGI; Ric. Pignaloni ed altri.*

Giustizia amministrativa — Materie forestali — Ricorso al Consiglio di Stato — Termini — Forme (L. 2 giugno 1889 sul Cons. di Stato, art. 29, 30; Reg. relativo 17 ottobre 1889, art. 5 e seg., Reg. forestale 20 febbraio 1878, art. 9, 16, 24, 26, 30 e seg.)

Con l'istituzione della Sezione IV del Consiglio di Stato sono rimaste abolite, insieme all'antica giurisdizione spettante allo stesso Consiglio in adunanza generale, anche le norme di procedura con le quali, per la precedente legge organica 20 marzo 1865, alleg. D, o per altre leggi speciali, doveva quella giurisdizione essere eccitata.

Conseguentemente debbono ritenersi abolite eziandio le regole processuali fissate dalla legge forestale 20 giugno 1877 e dal relativo regolamento 10 febbraio 1878 per i reclami al Consiglio di Stato, ad eccezione di quelle che la nuova legge 2 giugno 1889, testo unico, sul predetto Consiglio, ha espressamente mantenuto in vigore o che sono compatibili con le sue prescrizioni essenziali.

Così, pur rimanendo fissi i termini per il ricorso determinati dal citato regolamento forestale, deve intendersi sostituita alla presentazione del medesimo al sindaco o al prefetto, secondo i casi, voluta dal regolamento stesso, la presentazione alla segreteria del Consiglio di Stato, con tutte le formalità integrative di cui agli art. 29 e 30 della stessa legge 2 giugno 1889, 5 e seg. del relativo regolamento; e l'inosservanza di tali nuove forme produce l'inammissibilità del ricorso.

La Sezione, ecc. — Attesochè il Comitato forestale di Ascoli Piceno con deliberazione del 7 dicembre 1884 assoggettò a vincolo forestale diversi fondi di proprietà privata nel Comune di Roccafluvione, situati la massima parte sotto la zona del castagno. Ma contro la deliberazione notificata 3 anni più tardi, avendo proposto reclamo al Consiglio di Stato undici interessati, il Comitato stesso credè, con altra deliberazione del 23 novembre 1888, di poter modificare la precedente deliberazione e la revocò di fatto per quanto riguardava gli appezzamenti inferiori alla zona del castagno. Insorse contro il provvedimento di revoca l'Ispezione forestale di Macerata e lo addebitò d'illegalità sostenendo che il Comitato non aveva giurisdizione per revocare di sua autorità la precedente pronuncia, ma doveva limitarsi a dare il suo parere sul merito del proposto reclamo. Se non che il Ministero, sentito il Consiglio forestale, non credè di secondare la istanza dell'amministrazione locale e si astenne dal produrre formale ricorso al Consiglio di Stato, a termini dell'art. 31 del regolamento 10 febbraio 1876; al che fu indotto da varie ragioni, parte di rito e parte di merito, per le quali concluse invece proponendo l'accoglienza del reclamo dei proprietari e l'annullamento del vincolo, salva rimanendo all'Ispezione forestale la facoltà di ripresentare quelle proposte di vincolo in cui avesse creduto opportuno d'insistere.

Attesochè gli undici ricorsi per cui la Sezione vien richiamata a deliberare, furono proposti con le forme prescritte dalla legge forestale 20 giugno 1877 e dal suo regolamento, senza l'osservanza delle nuove norme di procedura prescritte dagli art. 29 e 30 e seg. della vigente legge sul Consiglio di Stato, testo unico del 2 giugno 1889, e 5 del regolamento 17 ottobre 1889: formalità da cui i ricorrenti hanno creduto di potersi esentare, sebbene siano stati invitati dal Ministero a porsi in regola con le disposizioni della nuova procedura, ritenendo di potere ottenere la risoluzione dei ricorsi con le antiche norme del regolamento forestale.

Attesochè la legge del 2 giugno 1889, testo unico, istituendo nel Consiglio di Stato la sezione IV per la giustizia amministrativa; attribuendo a questa sezione la giurisdizione anche sugli affari che per leggi precedenti spettavano all'intero Consiglio, e a complemento di tutto ciò prescrivendo nuove norme di

procedura, che sono poi state particolareggiate nel regolamento, per provocare la giurisdizione della sezione IV, ha senza alcun dubbio abolita l'antica giurisdizione spettante al Consiglio in adunanza generale, non chè le norme di procedimento con cui per la legge organica precedente o per leggi speciali si eccitava la giurisdizione del Consiglio di Stato.

Attesochè pertanto sono da ritenersi abolite tutte le regole di procedura fissate dalla legge forestale del 20 giugno 1877 e dal suo regolamento 10 febbraio 1878 per i reclami al Consiglio di Stato, ad eccezione di quelle regole che la legge del 2 giugno 1889 abbia esplicitamente mantenute in vigore o siano compatibili con le sue prescrizioni essenziali.

Attesochè, ciò premesso, la legge del 2 giugno 1889 ha nell'art. 30 riservati i termini fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso; e perciò ha consentito che in materia forestale restino in vigore per tutti i ricorsi da proporsi alla sezione IV del Consiglio di Stato i termini fissati dagli art. 9, 16, 24, 26 del regolamento 10 febbraio 1878, e i modi di computarne la decorrenza.

Attesochè, per l'opposto, non ha fatto uguale riserva intorno alle forme da osservarsi nella presentazione dei ricorsi; perciò, essendo sostanzialmente diverse e incompatibili fra loro le regole prescritte nella legge forestale e nella legge sul Consiglio di Stato, è forza concludere che alla presentazione al sindaco od al prefetto, voluta secondo i casi dagli art. 9, 16, 24, 26, 30 e segg. del regolamento forestale, rimane sostituita la presentazione nella segreteria del Consiglio di Stato, con tutte le formalità integranti prescritte dagli art. 29 e 30 della legge 2 giugno 1889, 5 e consecutivi del regolamento 17 ottobre 1889.

Attesochè, se con ciò resta preclusa la via a quella istruzione preventiva che costituiva l'economia della legge forestale, e i cui effetti si manifestano talora nelle pubblicazioni fatte dai sindaci, tal'altra negli effetti sospensivi, e sempre nell'avviso preventivo dei firmatari e del Consiglio forestale, non che di quello di sanità quando venisse in questione la pubblica igiene, questo inconveniente, per grave che sia, non autorizza a violare la nuova legge, ma consiglia soltanto a trovare i modi di porvi riparo senza allontanarsi dalla legge. Ed il rimedio non può consistere in altro, se non che nel provvedere con pronunzie incidentali della sezione IV, procacciate dall'istanza delle parti, dall'amministrazione pubblica, o prese anche, nei congrui casi, di ufficio, all'istruzione dell'affare, in modo conforme, per quanto è concesso dall'economia delle nuove disposizioni, all'intento della legge forestale.

Attesochè, applicando queste considerazioni al ricorso in esame, risulta che i ricorsi interposti dai proprietari di Roccafluvione contro la deliberazione summentovata del Comitato forestale di Ascoli-Piceno non sono ricevibili, come quelli che non ottemperano alle prescrizioni della legge 2 giugno 1889 per quanto riguarda la presentazione e le formalità estrinseche di cui devono essere rivestiti; non furono presentati dai ricorrenti alla IV sezione, non furono muniti dalla firma di un avvocato in obbedienza agli art. 29 e 30 della legge stessa, e successivi del regolamento 17 ottobre 1889, prescrizioni tutte essenziali affinchè i ricorsi possano essere ricevuti e discussi.

Attesochè, per altro, si è da considerare che siffatti ricorsi erano stati proposti regolarmente prima che entrasse in vigore la legge del 1889. Ora, poichè non si trova in essa legge veruna prescrizione di termini entro cui i ricorsi pendenti al 1° gennaio 1890 potessero essere riassunti dinnanzi alla sezione IV, sarebbe esorbitante il ritenere che i ricorrenti siano incorsi irrimediabilmente nella decadenza; ed è di giustizia che si assegni a loro un termine per riassumere i loro reclami in conformità delle nuove norme di procedura.

Per questi motivi, ecc.